# RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI INERENTI L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA (Art. 60 del D.Lgs. 50/2016) GIG: 70690214AB

Con il presente documento, soggetto a continuo aggiornamento, si pubblicizzano le risposte che si ritiene opportuno rilasciare alle richieste di chiarimenti che pervengono alla casella di posta elettronica dell'ufficio del responsabile del procedimento.

I quesiti sono prelevati dal testo delle e-mail pervenute e, naturalmente, è preservato l'anonimato di chi li ha posti.

Le risposte sono graficamente indicate in corsivo.

## Quesito n. 1

1. Ci riferiamo all'art 12 del Disciplinare di gara "Contenuto della busta C – offerta economica" e più in particolare al punto 3, che prevede che l'offerente debba indicare nell'offerta economica anche un "corrispettivo annuo". Tale richiesta risulta incongruente sia con l'articolo 13 (recante "Svolgimento della gara") paragrafo 4, lettera e del disciplinare di gara (che non prevede – nell'ambito dei criteri di valutazione dell'offerta economica – né l'elemento "corrispettivo annuo" né il relativo punteggio) sia con lo schema di offerta economica "modello F", che non prevede la quotazione di un corrispettivo annuo.

Si chiede, dunque, conferma che la voce "corrispettivo annuo" non è un elemento suscettibile di offerta in sede di gara e che trattasi di un mero refuso da ritenersi come non apposto.

## Quesito n. 2

Ci riferiamo all'articolo 7 "Obblighi del Tesoriere" dello schema di Contratto per la gestione del servizio di tesoreria e cassa, e più in particolare al punto 6 in cui si prevede che "Il tesoriere si impegna a concedere all'Amministrazione un contributo finalizzato alla sponsorizzazione di iniziative istituzionali per un ammontare annuo pari all'importo come aggiudicato pari a €........". Tale richiesta è incongruente sia con l'articolo 13 (recante "Svolgimento della gara")paragrafo 4, lettera e del disciplinare di gara (che non prevede – nell'ambito dei criteri di valutazione dell'offerta economica – né l'elemento della sponsorizzazione né il relativo punteggio) che con lo schema di Offerta economica "modello F", che non prevede la quotazione di alcun contributo per sponsorizzazioni. Si chiede, dunque, conferma che il "contributo finalizzato alla sponsorizzazione di iniziative istituzionali "non è un elemento suscettibile di offerta in sede di gara, e che trattasi di un mero refuso da ritenersi come non apposto.

<u>Risposta n. 1 e n. 2</u>: per corrispettivo annuo si intende il contributo finalizzato alla sponsorizzazione di iniziative di istituzionali suscettibile di offerta economica "Mod. F". erroneamente, nel corpo della documentazione tale contributo è stato indicato come "Plafond per l'erogazione di finanziamenti di cui all'art. 7 del contratto". Il "contributo finalizzato" è elemento soggetto a valutazione.

# Ouesito n. 3

Ci riferiamo all'art.13 del disciplinare di gara recante "Svolgimento della gara" e più in particolare a quanto previsto a pag.14 in cui è precisato che "// tasso unico di riferimento della banca centrale europea di base sul quale aggiungere o diminuire i punti percentuali offerti per individuare il tasso finito da valutare è pari a quello convenzionalmente stabilito dalla BCE dal 10/03/2016 pari ad€ 0,00 (e confermato dalla Banca Centrale 1'08/12/2016), in ragione della maggiore stabilità". La suddetta prescrizione risulta contrastare con quanto stabilito all'art. 1 punto 1 del Capitolato speciale, in cui viene indicato come parametro di riferimento l'EURIBOR 3 MESI/365 vigente tempo per tempo.

Si chiede, dunque, conferma che il parametro da prendere a riferimento - per quanto riguarda le condizioni di tasso da rassegnare in sede di offerta economica - è il tasso BCE (a cui "aggiungere o diminuire i punti percentuali per individuare il tasso finito" da offrire in sede di gara) e non /'euribor 3 mesi/365 vigente tempo per tempo.

# Risposta n.3

Il tasso unico di riferimento è quello stabilito dalla BCE dal 10/03/2016 (così confermato dalla Banca Centrale il 8/12/2016) pari a  $\leqslant$  0,00 a cui "aggiungere o diminuire i punti percentuali per individuare il tasso finito" da offrire in sede di gara

#### Ouesito n. 4

Ci riferiamo all'art.13 del disciplinare di gara (recante "Svolgimento della gara") e al "modello F" - allegato ai documenti di gara e relativo all'offerta economica - nell'ambito dei quali è previsto, quale elemento suscettibile di offerta in gara, un "Plafond per l'erogazione di finanziamenti di cui all'art. 7 del Contratto".

Considerato che il citato art 7 del contratto per la gestione del servizio di tesoreria e cassa non fa alcun riferimento al "plafond per erogazione di finanziamenti" e che, peraltro, ai sensi dell'art 40 della legge regionale nr 43/96 "è fatto divieto alle Aziende sanitarie ed alle Aziende ospedaliere di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento. Il ricorso al credito è consentito alle aziende solo nelle forme della anticipazione di tesoreria per il credito a breve termine e del mutuo o delle forme similari di indebitamento, per il credito a medio lungo termine. Quest'ultimo è destinato esclusivamente al finanziamento di spese di investimento" si chiede conferma che il suddetto "plafond per l'erogazione di finanziamenti" non è da considerarsi quale elemento suscettibile di offerta in sede di gara ma trattasi di un mero refuso da ritenersi come non apposto; in caso contrario si chiede di chiarire nel dettaglio il riferimento al suddetto plafond anche alla luce di quanto rappresentato innanzi.

## Risposta n. 4

Vedi risposta nn. 1 e 2

#### Ouesito n. 5

Ci riferiamo all'art 2 del capitolato speciale recante "Affidamento del Servizio" e, più in particolare, alla pag 3 in cui si precisa che "L'istituto bancario aggiudicatario si obbliga ove richiesto dall'azienda a prestare credito di firma mediante rilascio di fidejussioni a favore di terzi, non richiedendo nessuna commissione"

In merito, si richiede di circoscrivere l'importo massimo delle fidejussioni da rilasciare e la durata delle medesime

#### Risposta n. 5

Importo massimo delle fidejussioni è pari ad €10.000(DIECIMILA) Durata delle fidejussioni 12 MESI

## Ouesito n. 6

Con riferimento all'art 2 del capitolato speciale recante "Affidamento del Servizio" e più in particolare alla pag. 2 ove si rappresenta che "L'istituto bancario dovrà inoltre garantire a titolo gratuito e comunque compresi nel prezzo offerto per lo svolgimento del servizio[...]di riscuotere presso i propri sportelli bancari e quelli degli istituti corrispondenti, le entrate proprie, compresi i tickets, senza alcun compenso o commissione e accreditando gli incassi relativi con valuta nel giorno dell'operazione. La riscossione dei ticket deve essere garantita anche presso i propri sportelli Bancomat nelle modalità che saranno stabilite di comune accordo con l'Azienda",

Si chiede conferma che l'attività di riscossione da parte della banca cassiera delle "entrate proprie, compresi i ticket(. . .) anche presso i propri sportelli Bancomat" si intende realizzata

attraverso sistemi di incasso/pagamento per il tramite di POS e/o altre modalità che saranno stabilite di comune accordo con l'Azienda.

## Risposta n. 6

Si intende realizzata attraverso sistemi di incasso/pagamento per il tramite di POS e/o altre modalità successivamente concordate.

## Ouesito n. 7

Ci riferiamo all'art 5 del Capitolato speciale recante "Pagamenti" e più in particolare al 4° capoverso in cui si prevede che "Gli avvisi di pagamento dovranno essere trasmessi ai beneficiari, da/l'Istituto Cassiere a proprie spese, entro il giorno lavorativo successivo a/l'effettivo pagamento, ovvero a/l'effettiva ricezione del titolo di pagamento per quelli con quietanza allo sportello, ove e fino a quando l'Azienda non provvederà con mezzi informatici [....} I beneficiari saranno avvisati direttamente da/l'Istituto della esigibilità dei titoli di pagamento mediante trasmissione dei moduli predisposti dall'Azienda ed allegati ai titoli stessi". Tale articolo risulta incongruente con quanto stabilito all'art.15, comma 5 dello schema di contratto (recante "Esecuzione dei pagamenti"; che stabilisce che "I beneficiari saranno avvisati de/l'esigibilità dei titoli di pagamento da/l'Amministrazione a proprie spese, mediante apposita comunicazione trasmessa mediante pec o e-mail; se non censita nella banca dati si procederà con posta ordinaria"

Ciò premesso, si chiede conferma che l'operatività da prendere a riferimento sarà quella delineata dall'art. 15, comma 5 dello schema di contatto secondo cui "I beneficiari saranno avvisati dell'esigibilità dei titoli di pagamento dall'Amministrazione a proprie spese, mediante apposita comunicazione trasmessa mediante pec o e-mail; se non censita nella banca dati si procederà con posta ordinaria".

# Risposta n. 7

Vale quanto stabilito dall'art. 15, co. 5, dello schema di contratto (la comunicazione ai beneficiari sarà curata dall'Amministrazione)

#### Quesito n. 8

Ci riferiamo all'art 5 del Capitolato speciale rubricato "Pagamenti" e più in particolare al 5° capoverso in cui si prevede che "Ne/l'effettuare i pagamenti l'Istituto Cassiere accerta l'idoneità del percipiente, e acquisisce le quietanze nelle forme previste dalla legge".

Si richiede di chiarire meglio cosa si intende per "accertare l'idoneità del percipiente" e con quali modalità è richiesto all'Istituto di svolgere tale attività di accertamento.

#### Risposta n. 8

Abilitazione del soggetto a riscuotere il pagamento accertata con qualsiasi forma idonea

## Quesito n. 9

Ci riferiamo all'articolo 8 del Capitolato speciale intitolato "Trasmissione dei titoli" e più in particolare al 4° capoverso in cui viene previsto che "L'Istituto Cassiere dovrà altresì garantire, con oneri a proprio carico, il servizio di conservazione informatica degli ordinativi informatici con firma digitale oltre la possibilità di consultazione on-fine degli stessi ed il passaggio informatico degli archivi a fine contratto di tesoreria". Tale disposizione risulta essere incongruente con quanto stabilito all'art. 4 del contratto per la gestione del servizio di tesoreria recante "Gestione Informatizzata del servizio di tesoreria" che prevede che "La conservazione sostitutiva dei documenti digitali prodotti nell'ambito del servizio di tesoreria (reversali e mandati dematerializzati firmati digitalmente ed eventuali altri documenti firmati digitalmente), avverrà a cura e spese de/l'Amministrazione"

Si chiede conferma che l'attività di conservazione sostitutiva dei documenti digitali avverrà a cura e spese de/l'Amministrazione come espressamente previsto nel contratto di gestione del servizio di tesoreria.

# Risposta n. 9

L'attività di conservazione sostitutiva dei documenti digitali avverrà a cura e spese dell'Amministrazione

# Ouesito n. 10

Ci riferiamo all'art.13 del contratto per la gestione del servizio di tesoreria rubricato "Riscossioni" e più in particolare al punto 6 in cui si prevede che" *Il Tesoriere* è tenuto all'incasso delle somme anche non iscritte in bilancio o iscritte in difetto".

Poiché la delineata operatività di cui al citato art 13, punto 6 del contratto è quella caratteristica di un servizio di tesoreria (comunemente svolto per conto degli Enti Locali) e non di un servizio di cassa – qual è quello che ci occupa - chiediamo conferma che trattasi di un mero refuso da ritenersi come non apposto

## Risposta n. 10

Trattasi di un refuso da ritenersi come non apposto

## Quesito n. 11

Ci riferiamo all'art. 16 intitolato "Bilancio di previsione ed elenco dei residui" del contratto per la gestione del servizio di tesoreria ove si prevede che "AI Tesoriere viene trasmessa una copia del bilancio annuale di previsione approvato da/l'Amministrazione e copia di tutti gli atti amministrativi che comportino variazioni allo stesso bilancio." –ed inoltre che "L'Amministrazione, effettuata la chiusura de/l'esercizio, trasmette al Tesoriere gli elenchi dei residui con i relativi importi, distintamente per ciascun capitolo ed esercizio di provenienza".

Poiché la delineata operatività di cui al citato art 16 del contratto è quella caratteristica di un servizio di tesoreria (comunemente svolto per conto degli Enti Locali) e non di un servizio di cassa - qual è quello che ci occupa - chiediamo conferma che trattasi di un mero refuso da ritenersi come non apposto.

## Risposta n. 11

Trattasi di un refuso da ritenersi come non apposto

# Quesito n. 12

Ci riferiamo all'art 17 del contratto per la gestione del servizio di tesoreria recante "Comunicazioni – Chiusura Conti – Reclami" e più in particolare al paragrafo 4 in cui è previsto che "// Tesoriere rende a/l'Amministrazione il proprio conto consuntivo entro il 31 marzo de/l'esercizio successivo a quello di riferimento"Poiché la delineata operatività di cui al citato art 17 paragrafo 4 del contratto è quella caratteristica di un servizio di tesoreria (comunemente svolto per conto degli Enti Locali) e non di un servizio dicassa - qual è quello che ci occupa - chiediamo conferma che trattasi di un mero refuso da ritenersi come non apposto.

# Risposta n.12

Trattasi di un refuso da ritenersi come non apposto